

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

220.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni di legge di conversione:	PRESIDENTE . . . 16316, 16317, 16320, 16321,
(Annunzio della presentazione)	16323, 16326, 16328, 16331, 16334
(Assegnazione a Commissione in sede	BARILE PAOLO, Ministro per i rapporti
referente ai sensi dell'articolo 96-bis	<i>con il Parlamento</i>
del regolamento)	16334
(Trasmissione dal Senato)	BASSANINI FRANCO (gruppo PDS)
16316	16326
Missioni	MATTARELLA SERGIO (gruppo DC), Relatore
16315
Proposta di legge (Seguito della discus-	16331
sione):	TARADASH MARCO (gruppo federalista eu-
S. 115-130-348-353-372-889-1045-	ropeo)
1050-1281. — Senatori PECCHIOI ed	16323
altri; DE MATTEO ; COMPAGNA ed altri;	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazio-
COMPAGNA ed altri; FABBR i ed altri;	nale)
ACQUAVIVA ed altri; GAVA ed altri; SPE-	16316
RONI ed altri; ROCCHI ed altri — Norme	Proposte di legge:
per l'elezione del Senato della Repub-	(Proposta di trasferimento dalla sede
blica (<i>approvata dal Senato</i>) (2870).	referente alla sede legislativa)
	16315
	Ordine del giorno della seduta di doma-
	ni
	16334

220.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1993

La seduta comincia alle 17,5.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 luglio 1993.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Azzolina, Borghezio, Caccia, Cafarelli, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, Ferrarini, Ghezzi, Imposimato, Vincenzo Mancini, Sapienza, Sorice e Terzi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quindici come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la VI

Commissione permanente (Finanze), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

BERSELLI: «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili, patrimoniali e demaniali dello Stato» (336); BORGOGGIO (637); SBARBATI CARLETTI (1280); BERTOLI ed altri (1530); MASTRANTUONO (1632); PALADINI ed altri (1698); PALADINI ed altri (1704); SANNA (1759); BOLOGNESI ed altri (2155); MANFREDI (2264); CASTAGNOLA ed altri (2364) e BOLOGNESI ed altri (2492) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Comunico altresì che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, per la quale la IX Commissione permanente (Trasporti), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

BIONDI: «Adeguamento delle norme sulla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi» (1123).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri per gli affari sociali e della sanità, con lettera in data 16 luglio 1993, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 226, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162» (2929).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, dalla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere della I della II, della V, della VI e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 22 luglio 1993.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 16 luglio 1993, il seguente disegno di legge:

S. 1280. — «Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'*embarco* sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia» (approvato dal Senato) (2930).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla III

Commissione permanente (Esteri), in sede referente, con il parere della I della II della IV, della V e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 22 luglio 1993.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281. — Senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (approvata dal Senato) (2870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ricordo che nella seduta del 16 luglio scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

Onorevole Tassi, poiché i deputati iscritti a parlare prima di lei non sono presenti a causa di un ritardo dei mezzi di trasporto...

CARLO TASSI. Gli altri colleghi iscritti a parlare non ci sono!?

PRESIDENTE. In questo momento non sono presenti: le chiedo se gentilmente, con il suo noto... avanguardismo, acconsenta ad intervenire per primo. In tal caso, ha facoltà di parlare, onorevole Tassi.

CARLO TASSI. Dopo tanti anni di vita parlamentare e nella politica italiana ho

dovuto constatare che è vero che la puntualità è regale (e siamo in una Repubblica!), l'avanguardismo è fascista ed il ritardo antifascista.

PRESIDENTE. Io ero «marinaretto»!

CARLO TASSI. Io no, invece: mio papà non volle che andassi alla GIL perché non voleva... che diventassi antifascista! Quindi, sono stato escluso da quella scuola e da quella educazione. Devo però confermare che la puntualità è regale, il ritardo è antifascista e l'avanguardismo è fascista.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Mi sembra un po' schematico!

PRESIDENTE. L'avanguardismo è anche un concetto letterario, come l'onorevole Bianco potrebbe dirle data la sua nota preparazione!

CARLO TASSI. Vi è una certa correlazione anche con il movimento letterario, se non sbaglio.

GERARDO BIANCO. È fuori tema!

CARLO TASSI. Comunque, signor Presidente, evangelicamente voglio dire: beati gli ultimi perché saranno i primi. Ero l'ultimo iscritto a parlare, ora divento il primo!

Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento breve ma possibilmente chiaro.

Non siamo di fronte alla necessità di dare esecuzione al dettato referendario poiché potrebbe esservi un obbligo in tal senso se il referendum in Italia fosse di tipo propositivo e non abrogativo. Non esiste dunque alcun obbligo se non quello di rispettare quanto è stato abrogato. Dico questo per evitare fughe in avanti e concezioni sbagliate in base alle quali si è inteso dare al referendum abrogativo del 18 aprile un significato non soltanto di indirizzo, quindi propositivo, per il Senato ma addirittura, giocando fuori casa, anche per la Camera dei deputati. Si può fare e dire di tutto, ma non che da un referendum abrogativo di una norma riferita all'elezione del Senato possa discendere un qualsiasi obbligo o dovere per le modalità di elezione della Camera o per la stessa elezio-

ne del Senato per quanto possa esservi di diverso dall'effetto abrogativo del referendum.

Ciò non significa che, proprio perché ci si rende conto che politicamente il momento è cambiato, che *ruit hora*, che vi sono mille altre ragioni politiche e di convenienza, non si possano fare tutte le leggi che si vogliono; purché non si agisca in contraddizione rispetto all'abrogazione intervenuta con il referendum. Posto il problema in termini chiari, senza enfasi e senza vincoli (che non esistono e che sono esclusi proprio dalla norma costituzionale che prevede il referendum soltanto come abrogativo, nonché dal fatto che la proposta di chi vi parla di aggiungere nella Carta costituzionale la possibilità che il referendum sia anche propositivo giace inutilmente da tre legislature in questa Camera), ciò significa che il legislatore non ha mai voluto — *quod voluit dixit, quod noluit tacuit* — che il referendum avesse un significato propositivo poiché non ha mai approvato una riforma della Carta costituzionale che potesse indirizzare in tal senso il legislatore.

La relazione del collega Mattarella è stata, come sempre ci ha abituato ad ascoltare, corretta e completa. La legge che ci accingiamo ad approvare non ci vede entusiasti, signor Presidente, perché pervasa da una sorta di timore ipocrita dell'opinione pubblica. Credo che il Parlamento debba avere il diritto di legiferare fintanto che non venga sciolto. È stato uno sbaglio non scioglierlo; avrebbe dovuto esserlo nella primavera del 1993. Gli inquisiti dovevano essere immediatamente sottoposti al controllo dell'elettorato considerato il numero, la gravità e la pensantezza delle norme penali che si dicono violate dagli inquisitori. Tra gli inquisiti, come è noto, vi sono anch'io, sottoposto a procedimento penale per apologia continuata di fascismo. Ho chiesto che l'inizio della continuazione avesse inizio a far data dal 29 aprile 1945 perché il 28 entravano i partigiani in Italia ed il 27 i nostri avevano smesso di sparare. Dal giorno dopo ho quindi iniziato a vedere; o a prevedere. Tangentopoli è stata fondata il 28 aprile del 1945 in quel di Dongo dove i partigiani rossi hanno portato via — rapinando ed uccidendo dieci dei loro

per poter tenere il *grisbi* — il tesoro del Governo (oltre un miliardo di lire di allora in contanti); ci voleva poco a capire che, iniziando in quel modo la nuova vita antifascista, si sarebbe presto o tardi arrivati al sistema, al metodo ed alla situazione odierni.

Fatte queste premesse, passo ai punti essenziali. Innanzitutto, il referendum, abrogando quella norma che consentiva e limitava la possibilità dell'elezione diretta soltanto a chi avesse ottenuto oltre il 65 per cento dei voti validi, elimina una vecchia ipocrisia, perché in Italia si introdusse un sistema uninominale che alla fine, se ben ricordo, si applicava soltanto, e salvo eccezioni rarissime, in Valle d'Aosta; infatti altrove nessun candidato raggiunse mai la percentuale del 65 per cento e pertanto il sistema uninominale non funzionò mai. Funzionò sempre il sistema di recupero, tant'è che ormai era abbastanza normale che, essendo 315 i senatori e 630 i deputati, un partito che si presentava alla Camera e al Senato riuscisse ad avere grosso modo il 50 per cento dei senatori rispetto al numero dei deputati. Ciò significava che i due sistemi — sia quello proporzionale corretto adottato per la Camera sia l'uninomiale con la correzione — di fatto agivano in modo molto simile, tant'è che nonostante la differenza di reclutamento dell'elettorato attivo (visto che gli elettori per la Camera debbono avere 18 anni e quelli per il Senato ne devono avere invece 25) i risultati erano uguali.

Oggi si vuole pretendere di mantenere uguaglianza di risultati; ciò significa snaturare completamente il sistema di elezione della Camera, ma è senz'altro corretto farlo per il Senato, proprio perché questa è la volontà della Costituzione che per 45 anni è stata conculcata da quella legge elettorale.

Signor Presidente, proprio perché noi non siamo per l'ipocrisia, non siamo affatto d'accordo con la norma che reintroduce il sistema delle firme. Non siamo d'accordo in quanto riteniamo che proprio per la reintroduzione — giustissima — della possibilità di candidatura individuale sia opportuno esigere le firme; crediamo altresì che per la presentazione di liste nuove sia giusto prevedere le firme. Viceversa, a nostro avviso,

per chi bene o male è rappresentato in Parlamento, alla Camera o al Senato, il sistema delle firme comporta una difficoltà burocratica inutile e dannosa, anche nei confronti della gente che forse preferisce non essere disturbata due volte, per la Camera e per il Senato, per sottoscrivere, si accontenta di andare a votare e se si reca alle urne fa già qualcosa di più rispetto ai quei molti che hanno ormai avversione per la politica.

In questo senso, possiamo dire che il popolo italiano ha dimostrato sempre una notevole maturità politica e democratica, visto che le percentuali che si realizzano nel nostro paese sono addirittura ad astronomica distanza da quelle che si vanno registrando nelle culle della cosiddetta democrazia o nelle cosiddette culle della democrazia. Appare quindi fuori posto voler richiamare il sistema inglese o quello francese come esempi di sistemi per le elezioni, perché provenienti da note culle di democrazia, visto che in quelle culle il popolo, forse perché più democratico, forse perché più disilluso o meno disilluso, si reca a votare con percentuali che sono anche al di sotto della metà di quelle che in Italia continuano a registrarsi ad ogni elezione.

Quella norma non ci vede pertanto d'accordo. Abbiamo invece apprezzato ed appoggiato la reintroduzione della possibilità delle cosiddette candidature individuali perché riteniamo che, specialmente in un sistema che prevede la riproposizione di un uninominale quasi perfetto, debba essere garantita anche ad un cittadino la possibilità di presentarsi senza bandiere particolari, senza appartenenze o apparentamenti particolari, al giudizio del corpo elettorale, dei suoi concittadini, al fine di vedere se sia ritenuto degno, attraverso il voto, di rappresentarli nel Senato della Repubblica.

Siamo per altro d'accordo, se non altro per una ragione di simmetria e anche di logica, sulla delega data al Governo per l'identificazione dei collegi. Questo lavoro, infatti, non poteva formare certamente oggetto dell'attività delle Camere perché troppo tecnico e troppo specifico. Riteniamo per altro che i criteri fissati siano utili e sufficienti. Per quanto riguarda quindi la delega al

Governo, la scelta ci pare giusta. Forse è eccessivo il termine che viene fissato: a nostro avviso, se si fa funzionare veramente una commissione di esperti, tenuto anche conto di quelle che dovrebbero essere le cognizioni già a disposizione del Ministero dell'interno, potrebbero bastare due mesi per definire i nuovi collegi e far sì quindi che già con la ripresa di settembre la norma possa essere approvata e resa esecutiva grazie alla tempestiva emanazione del relativo decreto delegato. L'insieme delle norme potrebbe così essere completo in modo che si possa andare al più presto alle elezioni, che devono essere anticipate e che per me e per il nostro gruppo già sono ritardate; noi infatti avremmo voluto poter votare per il rinnovo della Camera e del Senato già dal trascorso giugno, perché la situazione secondo noi era matura. E non ci saremmo spaventati (né c'era da spaventarsi) di andare a votare con la vecchia legge elettorale per la Camera, perché certamente il popolo sovrano avrebbe potuto dare gli indirizzi, compito che spetta del resto al popolo stesso e che non può essere riservato alla classe dirigente. È un po' difficile riuscire a recuperare la morale, la correttezza, la trasparenza, con le leggi. Io credo innanzi tutto che questa classe politica, che ha dimostrato di aver abusato in ogni modo del mandato, ripetuto, confermato (addirittura undici volte per qualcuno) da parte del corpo elettorale, avrebbe fatto meglio ad affrontare le elezioni fin dal giugno scorso.

La Commissione ha introdotto una modifica rispetto al testo approvato dal Senato, quella relativa ai mandati. Personalmente (e so in questo di non essere completamente in armonia con il mio gruppo), sono d'accordo con l'eliminazione di quella norma, sempre perché la questione morale non è questione di legge. E siccome io non sono mai stato un giovanilista quando ero giovane e non lo sono neanche adesso che ormai ho i capelli bianchi (tanto canto «Giovinezza» e quindi per me non c'è mai problema), non ritengo che debba essere la norma di legge (tra l'altro con rischio di violare la Carta costituzionale in maniera molto specifica) a stabilire il limite dei mandati. Adenauer non avrebbe potuto reggere il proprio paese (e

sembra che la storia dica che l'ha retto bene) in quel difficile momento se vi fosse stata una norma di questo tipo. Ma credo che anche qualcuno che viene considerato in termini positivi dalla cronaca (perché nella storia non c'è ancora entrato) in questi ultimi quarantacinque anni della nostra Italia non avrebbe potuto fare sette Governi, come ha fatto chi iniziò ad essere il Presidente del Consiglio dal '48 in poi.

Non è mai la norma di legge che deve disporre dei mandati, anzi credo che questo sia un errore *ratio materiae*. Semmai, mettendo mano ad un problema grave ed importante, si dovrebbe disporre per legge l'organizzazione dei partiti attraverso l'applicazione di quella norma della Carta costituzionale che si riferisce ad essi stabilendo il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

È su quel fronte che bisogna agire, sulla base di una regolamentazione corretta, incominciando a dare ai partiti la personalità giuridica e la responsabilità.

Io ho presentato delle proposte in tal senso, prevedendo che il partito sia anche responsabile oggettivamente delle malefatte dei suoi rappresentanti, li garantisca, così come, del resto, è avvantaggiato dal loro bene operare.

È in quella sede, dunque, e non con una norma di tipo elettorale, che si possono stabilire, per conto mio, eventuali limitazioni relativamente al voto. Quando si parla di voto non si parla solo di elettorato attivo, ma anche di elettorato passivo, quindi è veramente ingenuo o, peggio ancora, demagogico voler sostenere che con una norma quale quella introdotta dal Senato si possa affrontare con serietà il problema che è invece di correttezza dell'organizzazione che presenta i candidati rispetto all'opinione pubblica e all'elettorato.

E le norme che invitano alla correttezza, come quelle che invitano alla morale, sono i dettati legislativi più labili: difficilmente si riesce a fissare la sanzione. I vecchi principi del buon vivere romano — *honeste vivere, suum cuique tribuere, neminem laedere* — sono bellissime enunciazioni di principio, però l'invito «*suum cuique tribuere*», l'ho

detto e lo ripeto, era scritto in ferro battuto nel campo di concentramento di Auschwitz. A ognuno il suo: ma questo vuol dire tutto e niente, perché bisogna vedere chi è che stabilisce chi è l'ognuno e cos'è il suo...

Voler imporre per legge — tra l'altro ordinaria — una limitazione dei mandati sembra quasi voler considerare infantile il corpo elettorale: è l'elettore che deve poter stabilire se un candidato, che si è già presentato ed è stato eletto, abbia ancora le qualità e le capacità per continuare a rappresentarlo e per avere la conferma dell'elezione.

Non dico ciò, certamente, per bramosia di arrivare alla quinta legislatura, essendo già stato deputato per quattro. Io sono quel tale che, eletto il 23 maggio 1972, si presentò al segretario nazionale del suo partito (visto che da diciassettesimo aveva battuto il capolista, che era tale per ragioni di partito) e gli disse: se c'è qualcuno che meglio e più di me può rappresentare la XIII circoscrizione elettorale (cioè Piacenza più il «triangolo della morte»), io non sono arrivato a Roma...

PRESIDENTE. Questa è una civetteria, però!

CARLO TASSI. Non è una civetteria, perché io non sono una civetta: sono un tasso! Vi è un po' di differenza. Io sono un quadrupede, non sono un volatile! Quindi la mia non era civetteria, era una dichiarazione, anche perché non sono solito parlare per civetteria. È una qualità bellissima che lascio al sesso forte, cioè alla donna; non può essere del sesso debole, cioè dell'uomo!

Chi è nelle condizioni di rappresentare in maniera forte i cittadini, forte anche dell'esperienza fino alla senescenza, lo deve poter fare. Perché poi arriva anche l'arteriosclerosi, e questi sono i limiti da porre, ma vengo no posti più dalla scienza medica che non dalla norma legislativa.

Mettiamo che una norma di tal genere passi; quelle formazioni un po' abborracciate, che scarrocciano da Pontida fino a Roma, con espressioni che fanno più di demagogia che di logica e con un modo di esprimersi e di operare in termini politici che ricorda più Masaniello che non Giusti-

niano, riuscirebbero immediatamente ad azzerare le esperienze delle altre parti politiche, che anzi si verrebbero a trovare nella posizione più favorita di aver fatto almeno una legislatura. Ci avete pensato almeno a questo fatto?

La nuova formazione della lega nord — tanto per non far nomi — soffre indubbiamente, almeno nelle aule parlamentari, di una mancanza di esperienza generalizzata di fronte a chi l'esperienza l'ha già fatta. L'azzeramento delle esperienze metterebbe tutti allo stesso livello; potrebbe essere una scelta, ma non credo che chi si vanta del vento del nord possa anche pretendere e sostenere l'eliminazione delle esperienze con una norma che, come dicevo, tra l'altro è al di sotto dei limiti di accettabilità costituzionale.

Confermo la posizione del gruppo su questo provvedimento, che è di opposizione meditata, ma non certamente ostruzionistica. Abbiamo dichiarato, e teniamo fede alle nostre dichiarazioni, che a seguito del referendum, specie per quello che riguarda la legge per l'elezione del Senato, il gruppo del Movimento sociale non farà certo battaglie ostruzionistiche.

Però si nega ancora una volta il voto per dei cittadini che attendono di avere la possibilità di esercitare materialmente il diritto di voto stesso; mi riferisco agli italiani all'estero. Noi riteniamo che la difesa dei diritti di quei cittadini meriti una doverosa e vigorosa battaglia. Così come personalmente ritengo che ci sia violazione del principio costituzionale sul voto per quel che riguarda la limitazione delle legislature, altrettanto ritengo che non vi sia alcuna violazione dei principi costituzionali quando si consente l'esercizio di voto, attraverso — ad esempio — quello epistolare, per i cittadini italiani all'estero. Questi ultimi già hanno il diritto di voto, sono iscritti nelle liste elettorali e fanno parte del corpo elettorale, basandosi sulla consistenza del quale si fanno le percentuali e si stabilisce quali siano stati i risultati effettivi delle elezioni. Il fatto che vivano da un'altra parte, specie in un mondo che sta rimpicciolendosi, non credo possa essere addotto come elemento negativo per far sì che diversi milioni di nostri concittadini, tra l'altro forse più meritevoli di quelli

che sono rimasti nei confini della patria, siano di fatto esclusi dal voto. Ciò rappresenta una violazione di uno dei principi fondamentali della Carta costituzionale, laddove si afferma che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti.

PRESIDENTE. Di fatto!

CARLO TASSI. Questo è proprio un ostacolo di fatto: la circostanza che un cittadino si trovi a New York o a Buenos Aires per lavoro è proprio una questione di fatto. È grave pertanto che la norma che consentiva il voto degli italiani all'estero, introdotta dalla Camera, sia stata cancellata dal Senato e che la maggioranza continui ad opporsi ad essa.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Il Governo ha appena presentato una proposta che consente questo voto.

CARLO TASSI. Il Governo ha presentato una proposta in materia dopo undici legislature e dopo quarantasette anni!

LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Non c'eravamo!

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Questo Governo c'è da quattro mesi.

CARLO TASSI. Se mi consente, signor ministro, il Governo è il Governo della Repubblica, non il Governo Ciampi. Per me, che sia il primo o l'ultimo, il Governo è il Governo, ed è in ritardo di quarantasette anni!

LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Anche il Movimento sociale ha preso la via delle circoscrizioni estere dal 1992. Quindi non risaliamo...

CARLO TASSI. Se vogliamo fare della polemica, signor ministro, lei mi invita a nozze. Io, si figuri, sono emiliano, sono fascista nella tredicesima circoscrizione, Piacenza più il triangolo della morte: nella polemica ci sono nato!

Se il Movimento sociale nel 1992 ha avan-

zato una nuova proposta, ciò non toglie che la riottosità dei Governi che hanno preceduto quello attuale e di fatto anche di questo impedisca dal 1948 l'esercizio materiale del voto ai cittadini italiani all'estero e di fatto mantenga quell'ostacolo che la Repubblica dovrebbe di fatto eliminare. Questa è la realtà. Il fatto che si sia voluto scantonare, dopo quarantasette anni su un disegno di legge di modifica della Costituzione, la dice lunga sul modo attraverso il quale non si vuole consentire l'esercizio del diritto di voto agli italiani all'estero.

Si ha paura di questo voto perché certamente non è per la sinistra né per la democrazia cristiana, come si può constatare attraverso i sondaggi. Le sue teorie, signor ministro, saranno vere o verificate — io non lo so, perché sono sempre teorie —, ma nella pratica, se la legge ci fosse stata, gli italiani all'estero avrebbero votato e sarebbe stato ben difficile impugnare una norma di questo tipo per incostituzionalità.

Su quel punto, quindi, signor Presidente, signori del Governo, noi daremo battaglia, poiché lo riteniamo imperativo in un mondo che diventa sempre più piccolo. Tra l'altro abbiamo davanti agli occhi un esempio mortificante per i nostri concittadini all'estero. Abbiamo potuto vedere come i cittadini eritrei abbiano votato per corrispondenza da Roma per il primo referendum del loro Stato appena sorto. L'ultimo nato tra gli Stati africani è riuscito a consentire ai suoi cittadini un diritto che lo Stato più antico del mondo conosciuto quale è l'Italia, in quanto la si ritenga erede della Roma dei colli — quando erano fatali — non è riuscito ancora a consentire, nonostante si blateri tanto di democrazia e di libertà, di diritti civili e civili e di tutto quanto si vuole dire a parole ma non si vuole sostenere nei fatti.

Torneremo su tale argomento, rispetto al quale sono stati già presentati emendamenti in Commissione che saranno ripresentati in aula, perché riteniamo che la questione debba avere uno sbocco positivo. Crediamo opportuno, per converso, che i responsabili di tale riottosità siano inchiodati alle proprie responsabilità.

Signor Presidente, visto che la maggioranza pretende di parificare le forze politiche

che hanno già degli eletti a quelle che si presentano per la prima volta in termini di sottoscrizioni necessarie per la presentazione, proponiamo — l'abbiamo fatto per la prima volta per il sistema elettorale della Camera dei deputati ed ora lo riproponiamo per il Senato — che siano abilitati alla raccolta delle firme non soltanto i notai, ma anche gli avvocati ed i procuratori legali.

Signor Presidente, specie con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, all'avvocato è consentita addirittura l'autentica della sottoscrizione per la presentazione della domanda di pena richiesta, vale a dire per l'accettazione da parte dell'imputato di una condanna (ancorché patteggiata e non confermativa di una responsabilità perché, come è noto, essa non può fare stato nei giudizi civili e amministrativi). Si tratta, peraltro, di una condanna a pena detentiva, la quale può essere anche da eseguire, perché non è detto che tutti godano del beneficio della condizionale!

Se per un compito così delicato ed importante, che attiene addirittura alla libertà personale del cittadino, si consente — a mio avviso, giustamente e doverosamente — all'avvocato ed al procuratore di autenticare la firma, non vedo per quale motivo si voglia negare tale facoltà anche per l'attività elettorale, posto che la delega del potere di autentica della firma da parte del sindaco può essere data — ed è giusto che sia così — anche all'ultimo degli impiegati — «ultimo» in termini di gerarchia, non certo per valore ed importanza — della macchina comunale.

Il continuare a negare la possibilità — forse più per pigrizia mentale e legislativa che per altro — all'avvocato e al procuratore legale di raccogliere e di autenticare le firme ai fini della presentazione della lista in un sistema giuridico come il nostro — il quale prevede già per tanti aspetti importanti addirittura l'autocertificazione del cittadino — è del tutto incomprensibile. Si potrebbe quasi affermare che ridurre la possibilità per il cittadino di godere della massima facilitazione possibile in riferimento ad una fase burocratica, e cioè al sostegno nella presentazione delle liste, sia in contrasto con le ultime riforme.

Altrettanto vale — ed è un'altra questione assai rilevante — per quanto attiene all'equilibrio fissato per legge delle candidature per i candidati dei due sessi. Come è noto, sostengo la superiorità del cosiddetto sesso debole, perché chi ha letto la seconda pagina della *Genesis* sa che Dio creò l'uomo, e non la donna, dal fango. Per fare la donna Dio prese una costola dell'uomo; e, quindi, la donna, già per ragioni ontologiche, è composta da una materia prima superiore al fango, perché è già fango nobilitato da un atto creativo divino.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. È stata un'operazione di secondo grado!

CARLO TASSI. Non direi di secondo grado, ma diverso. Del resto, signor Presidente, è un criterio che oggi vale anche nell'applicazione delle tecnologie: per fare la macchine, se possibile, non si usa la materia prima tratta direttamente dai giacimenti naturali e dalle miniere, ma si ricorre al rottamato, perché le impurità (che mediamente ammontano allo 0,1 per cento) nel caso di rigenerazione di materiale già usato scendono di circa un centesimo. Che la donna sia superiore lo ha dimostrato comunque una settimana dopo: con una mela da trenta lire gli ha rubato il paradiso terrestre! Eppure sono trecento milioni di anni che sostiene di essere il sesso debole: non tiene conto nemmeno del buon senso...!

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. È palesemente un prodotto più perfezionato!

CARLO TASSI. Senz'altro: non c'è neanche da discutere!

Il limite previsto nella legge sa comunque in un certo senso di riserva indiana ed io non sono mai — come dicevo poc'anzi — per l'imposizione attraverso la legge di quelli che invece dovrebbero essere comportamenti morali.

Ecco perché abbiamo proposto — ed io ripropongo in questa sede — un sistema basato sull'incentivazione: che siano cioè esenti dall'obbligo della raccolta delle firme quelle formazioni che presentino liste con candidature equilibrate fra uomini e donne, con uno scarto massimo del 10 per cento.

Sono tutte norme, però, che confliggono con un principio fondamentale: quello della libertà. Poniamo il caso che si formi un partito femminista ... Ma le donne sono troppo intelligenti per fare una cosa del genere: non si può escludere, invece, che si formi un partito maschilista, perché l'uomo è capace di arrivare anche a questo. Ebbene, se qualcuno volesse sostenere un partito maschilista o femminista, per quale motivo dovrebbe essere obbligato dalla legge ad inserire nelle liste di candidati persone dell'altro sesso? Deviazioni oggi abbastanza comuni poi — tanto che pretendono addirittura il matrimonio — trasformerebbero il problema in una situazione ancora più difficile da risolvere.

In fondo per far funzionare bene una società bisogna mobilitare gli egoismi individuali. Per quale motivo, allora, non utilizzare un incentivo — sicuramente legato al vantaggio che qualche formazione politica può avere nel non presentare le sottoscrizioni — per cui la candidatura di liste equilibrate per sessi esenti dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste stesse oppure diminuisca il numero delle firme necessarie a questo scopo?

Non ho altro da aggiungere, signor Presidente. Mi scuso se sono stato più lungo del solito; per me è sempre valido il principio di quel grande, secondo cui è capace di tutto l'uomo che per esprimere un concetto usa una parola di più del necessario. Io vorrei essere capace di ogni cosa, ma non di tutto: è per questo che concludo semplicemente invitando il relatore e la maggioranza ad un doveroso ripensamento circa la questione che noi riteniamo essenziale, cioè l'effettivo riconoscimento dell'esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero. Con un po' di buona volontà, credo che questo obiettivo possa essere raggiunto facilmente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, collegandomi ad una delle ultime frasi dell'onorevole Tassi, che smentisce tutte le sue precedenti, cercherò di non pronunciare

nemmeno una parola oltre il necessario ed il dovuto.

Il nostro gruppo approva la proposta di legge che ci viene sottoposta: la approva per i suoi contenuti, cioè per il fatto che si tratta di una quasi letterale trascrizione in norme di legge dell'esito del referendum così com'è stato voluto dalla stragrande maggioranza degli italiani. Quel referendum era stato concepito per restituire ai cittadini la possibilità di eleggere candidati che non fossero il prodotto o le scorie della vita dei partiti e degli apparati. La proposta di legge in esame si muove appunto nella direzione del referendum; ci auguriamo che possa conseguire gli obiettivi voluti.

Aggiungo che siamo favorevoli anche a gran parte delle modifiche introdotte in Commissione e ringrazio l'onorevole Mattarella per il lavoro svolto. Penso, in particolare alla possibilità data agli elettori del Senato di votare candidati che non si colleghino a liste; si tratta delle candidature indipendenti, che invece nel progetto di legge per l'elezione della Camera sono state escluse, costringendo i candidati ad «ammantarsi» a qualche simbolo di partito per aver diritto all'elettorato passivo. Questo non accadrà al Senato; potranno esservi candidati davvero indipendenti, senza obbligo di etichetta e «casacca». È un fatto molto positivo per la democrazia sostanziale del nostro paese.

Sono favorevole anche alla soppressione, effettuata in Commissione, del limite di 15 anni per l'attività politica parlamentare, che va incontro a qualche rozzo sentimento antiparlamentare, ma che non corrisponde ad alcuna esigenza reale. Il problema di ogni paese democratico non è il fatto che vi siano *leaders* che fanno politica di professione per 5 o 50 anni, a seconda delle loro capacità e del consenso elettorale di cui dispongono, ma di avere centinaia di migliaia di persone che fanno politica a tempo pieno e ricavano da essa il loro benessere e il prestigio sociale. Questo è il problema dell'Italia. Da noi si seguiva un determinato *cursus honorum*, che si spera sia spezzato in futuro: si entrava in politica magari a 16, 18 o 20 anni, si seguiva un percorso obbligato (dalla segreteria della federazione circoscrizionale al

consiglio comunale, provinciale e regionale) e si arrivava in Parlamento. Successivamente si doveva ottenere ancora qualche stipendio, per cui si entrava possibilmente in enti di Stato o del parastato oppure si emigrava come gli elefanti e si andava a «morire» al Parlamento europeo. La carriera politica di centinaia, di migliaia di persone si compiva in nome non degli ideali di ragazzo, che si perdevano per strada, ma dello stipendio e del benessere, in realtà con sempre minori collegamenti con le idee e la vera attività politica.

Ecco il problema italiano: l'enorme quantità di professionisti della politica, non il fatto che vi siano alcuni *leaders* che sanno dare ad un paese il meglio di se stessi magari non a 25 o 40 anni ma ad 80 anni.

Cancelliamo, quindi, i colpi di spugna che lasciano la lavagna più sporca di prima e imbrattano anche le mani di chi ha usato la spugna e torniamo ai criteri di selezione del merito politico all'interno di un sistema che consenta tale selezione e che dia sempre possibilità di scelta tra proposte diverse e non comporti, invece, un obbligo di scelta all'interno di un quadro di proposte predefinite, magari sotto il nome di pluralismo politico.

Cambiamo sistema politico e metodo elettorale. Il sistema elettorale per il Senato che avremo sulla base di tale riforma spazzerà via molte più persone superflue nella vita politica del paese di quanto non si sarebbe riusciti a fare con la «ghigliottina» escogitata al Senato, tra l'altro su proposta di un partito che ha adottato proprio il metodo dell'occupazione sistematica di ogni spazio disponibile da parte di soldati, sottufficiali e ufficiali della politica.

Quel metodo è stato in realtà applicato da altri con maggiore fortuna, ma il sistema del partito-Stato del PCI, oggi partito democratico della sinistra, deve essere respinto, ma senza soluzioni casuali come quelle introdotte al Senato.

Preannuncio quindi il nostro sostanziale «sì» alla proposta di legge in esame, cui abbiamo presentato alcuni emendamenti, due dei quali di particolare importanza: il primo cerca di modificare il meccanismo di calcolo dei voti della quota uninominale che

in realtà consente, se mi si passa l'espressione, di fare un po' di cresta per la parte proporzionale, con la conseguenza che da una quota del 25 per cento di recupero proporzionale si passa ad una del 26,5-27 per cento. Non sentiamo la necessità di tale metodo e, pertanto, chiediamo che venga cambiato.

Proponiamo altresì che venga fissata una cauzione per coloro che si candidano nei collegi uninominali, perché crediamo sia necessario un meccanismo atto a scoraggiare in qualche misura coloro che si presentano alle elezioni senza avere una piena consapevolezza di ciò che li aspetta e poi magari, per emergere, frappongono agli elettori ed agli altri candidati ostacoli a non finire. Pensiamo ad una cauzione di qualche milione, che possa essere recuperata purché si superi una modesta soglia elettorale, secondo un principio vigente in molti paesi democratici, che funziona proprio nella direzione indicata.

Siamo favorevoli ad un'altra modifica introdotta dalla Commissione, ossia quella che impone a tutti (anche ai partiti rappresentati in Parlamento) di raccogliere le firme per presentare le candidature. Questo è un criterio importante ai fini della parità tra le liste in competizione: non deve esservi alcun privilegio per chi esce dal passato, da questa legislatura, e si presenta di nuovo agli elettori. L'uguaglianza ai punti di partenza, nella vita sociale come in quella politica, deve essere un principio base; tutti debbono avere la possibilità di concorrere ad armi pari per ottenere il suffragio degli elettori.

Quello che ho esposto è il quadro delle norme e delle proposte di modifica che ci inducono a confermare il nostro voto favorevole al progetto di legge n. 2870. Vorrei però aggiungere qualche parola sul provvedimento riguardante l'elezione della Camera, perché il paragone tra le due normative pone ancor più in risalto i difetti, gli orrori e gli obbrobri inseriti nella disciplina per l'elezione di questo ramo del Parlamento, nel tentativo disperato di trasportare nella prossima legislatura quanta più zavorra possibile — secondo le intenzioni di chi ha proposto le modifiche che mi accingo a censurare — del vecchio regime.

Noi volevamo — il paese credo volesse ed invocasse ed al Senato l'abbiamo ottenuto, alla Camera no — un sistema elettorale di tipo uninominale, con una quota di recupero proporzionale, ma con modalità tali da consentire al meccanismo uninominale di funzionare nel modo migliore possibile. Alla Camera, invece, si è escogitato di tutto per vanificare la possibilità per i candidati che saranno eletti con il meccanismo uninominale di non risentire di quell'ingorgo partitocratico che andrà a proiettarsi sulla parte proporzionale prevista dalla legge. Sono stati così introdotti strumenti come lo scorporo che, in realtà, creerà una serie di alleanze tra liste contrapposte e di inimicizie all'interno della stessa lista, favorendo un risultato esattamente contrario a quello che un sistema uninominale dovrebbe incentivare, ossia la chiarezza delle proposte politiche e nei comportamenti tra candidati che appartengono a schieramenti diversi e contrapposti. Con lo scorporo, con il recupero dei voti nella parte proporzionale in relazione al risultato sul terreno uninominale, si creano una serie di contraddizioni interne al meccanismo uninominale, che non riusciremo assolutamente a superare. A ciò si aggiunga il divieto delle candidature indipendenti; ne consegue che occorrerà necessariamente collegarsi ad una lista e le personalità non legate ad un partito non avranno la possibilità di emergere.

Vi è, inoltre, quello che il senatore Cesare Salvi, del gruppo del PDS, relatore sulla proposta di legge al Senato, ha definito il «polipone», cioè la possibilità di presentarsi, nel collegio uninominale, come candidato di più liste diverse. Si tratta di un meccanismo che non favorisce affatto la semplificazione della vita politica, ma al contrario agevola la moltiplicazione dei soggetti. Come è avvenuto anche per le elezioni dei sindaci, infatti, fioriranno liste fasulle, di cui ogni candidato si ornerà come di una collana preziosa per dimostrare quanta simpatia riscuota nella lista delle donne, in quella dei pensionati oppure in quelle degli ambientalisti, degli animalisti, degli antiproibizionisti, dei proibizionisti, dei consumisti! È successo: non sto inven-

tando nulla. Il sistema del «polipone», cioè delle varie liste che si alleano per proporre un candidato nell'ambito del sistema uninominale, consentirà di ottenere il bel risultato che ho descritto.

Sono stati poi aggiunti quelli che in lessico demitiano si chiamano «mammozzi»: i vari simboli che si alleano per proporre un candidato nel sistema uninominale dovranno essere resi visibili; di conseguenza, si arriverà probabilmente a mettere il simbolo su uno di questi segnalini per poter eleggere indirettamente il candidato!

E vi è ancora un altro obbrobrio sotto il profilo della filosofia che aveva ispirato il mantenimento del sistema proporzionale: lo sbarramento. Con il recupero proporzionale si voleva dare anche ai partiti più piccoli la possibilità di essere presenti in Parlamento per far sentire la propria voce; si diceva che i partiti che non volevano collegarsi ad uno schieramento in corsa per vincere e quindi non intendevano partecipare alla costituzione di una forza di governo, avrebbero avuto nella parte proporzionale la loro occasione per entrare in Parlamento. Al Senato (questa era l'obiezione) tutto ciò non sarebbe successo, poiché il meccanismo di recupero proporzionale creava, di fatto, barriere regionali molto alte, che avrebbero precluso alle ultraminoranze la possibilità di far sentire la propria voce.

Tutto questo avrebbe avuto una sua logica, ma è stato negato dal voto delle Camere, che hanno introdotto in modo ormai irreversibile lo sbarramento del 4 per cento. Ne consegue che non avranno possibilità di far sentire la loro voce in Parlamento i piccoli gruppi che hanno ottenuto 500-600 mila voti (o forse di più, in base alla soglia del 4 per cento); ma tanto meno potranno avere ingresso nelle aule parlamentari partiti e liste nuovi, che intendano essere portavoce di nuove esigenze. In realtà, con lo sbarramento del 4 per cento è come se la legge attribuisse agli eredi del fascismo e del comunismo un diritto storico (non so di che tipo) di entrare a far parte della Camera. Il fascismo (questo è il significato della soglia del 4 per cento), grande esperienza storica italiana, non può non avere in Par-

lamento una sua rappresentanza, per cui concediamogli la proporzionale con il 4 per cento; e così il comunismo — grande esperienza per fortuna non direttamente italiana, ma internazionale — non può non trovare in questo Parlamento una sua rappresentanza! Concediamogli dunque il 4 per cento!

Abbiamo voluto fare questo! Siamo un paese pluralista, democratico e partitocratico; sappiamo che in Italia non si butta mai niente! Il riciclaggio costituisce il mestiere preferito non soltanto dalla mafia, ma — pare — da ogni persona che nel paese intenda sopravvivere nel corso del tempo. Abbiamo dunque inventato anche questo! Un sistema proporzionale che sarebbe dovuto servire a conseguire un determinato obiettivo finisce per essere utilizzato per raggiungerne uno esattamente opposto: dare risposta a due rispettabilissime fazioni politiche che, perciò stesso, troveranno ancora di più lo stimolo a non partecipare ad aggregazioni che vogliono puntare al governo del paese.

Se paragoniamo la proposta di legge oggi in discussione a quella, che discuteremo tra breve, di riforma del sistema elettorale della Camera, possiamo trovare mille e più ragioni per confermare la scelta che aveva portato noi, che proveniamo dal partito radicale, a dare un contributo sostanziale alla raccolta delle firme per un referendum che, lo ricordo, ha preso l'avvio da battaglie politiche portate avanti, nella solitudine più estrema, da Marco Pannella e dal partito radicale di un tempo.

Per la Camera dei deputati ci troviamo di fronte ad un obbrobrio che nega non solo per quest'Assemblea, ma per il sistema politico del paese, la possibilità di raggiungere la semplicità e la chiarezza di offerta politica per gli elettori che era tra le speranze dei promotori del referendum e di coloro che, una volta avutane la possibilità, hanno votato in una percentuale superiore all'83 per cento quella proposta.

Concludo dunque dicendo, «sì», alla proposta di legge in discussione e «no», a tutto ciò che sta dietro al tentativo di salvare il passato partitocratico ed il peggio della democrazia che all'interno di quel sistema si è sviluppato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, signor ministro, signor relatore, colleghi (in questo caso il plurale è al limite del singolare...), la riforma elettorale per il Senato, come il relatore ha riconosciuto, riproduce esattamente il quesito referendario. Per una forza politica come il partito democratico della sinistra, che ha fornito un contributo determinante ed importante alla promozione tanto del referendum del 9 giugno 1991 quanto dei referendum del 18 aprile 1993, questo non può non essere un motivo di soddisfazione.

Chi parla non ha mai ritenuto che dall'approvazione del quesito referendario discendessero per il Parlamento un vincolo ed un obbligo maggiori di quelli che la Costituzione, correttamente interpretata dalla Corte costituzionale, ha posto, vale a dire il non dover riprodurre né nella forma né nella sostanza politica le norme abrogate.

Non c'è dubbio, in ogni caso, che da questo referendum derivasse per il Senato, ed indirettamente anche per la Camera, l'obbligo di introdurre un sistema elettorale basato in modo nettamente prevalente sul sistema maggioritario e sul collegio uninominale. I colleghi del Senato hanno ritenuto di riprodurre pressoché alla lettera la formula referendaria e ciò naturalmente ci esime dal dover discutere della coerenza della riforma al nostro esame rispetto all'indicazione che gli elettori hanno dato. Essa risponde non solo al vincolo giuridico-costituzionale derivante dall'approvazione del quesito referendario, ma anche e pienamente all'indicazione generale che ne è derivata per il legislatore fin nel dettaglio della sua possibile formulazione o interpretazione.

La questione però non finisce qui, perché credo non si possa dimenticare che fra gli obiettivi dei referendum non vi era soltanto la domanda di nuove regole che favorissero — e che in effetti favoriscono — il ricambio del ceto politico, il rinnovamento della politica, un rapporto più diretto fra eletti ed elettori, la possibilità di valutare le qualità personali dei candidati, dunque di ridurre l'improprio ed invasivo ruolo degli apparati

di partito sulle istituzioni rappresentative e, indirettamente, sui Governi.

Vorrei dire al collega Taradash che non so a cosa facesse riferimento e quanto fosse storicamente aggiornato il suo rilievo sulle caratteristiche di partito-Stato del partito democratico della sinistra.

MARCO TARADASH. Ora è in cassa integrazione...

FRANCO BASSANINI. Se vi è stato un partito-Stato, in Italia, non si è certamente trattato né del partito democratico della sinistra né di quello da cui esso ha tratto origine, per altro con un travagliato processo di rinnovamento, ma sono stati altri partiti ad aver effettivamente occupato lo Stato. Al massimo si potrebbe dire (ma ci dovrebbe essere concesso il beneficio d'inventario) che in qualche regione d'Italia il PDS, o forse prima di esso il partito comunista, è stato un partito-regione; ma, ripeto, ci dovrebbe essere consentito il beneficio d'inventario, criterio sempre utilizzato anche da osservatori e commentatori di grandi democrazie dell'occidente nel valutare le esperienze politico-amministrative di quelle regioni.

Comunque sia, il collega Taradash non potrà negare a questo partito di essere stato tra i principali promotori dei due referendum che hanno condotto alla riforma (che il collega Taradash dice di condividere nelle sue linee essenziali) ed al relatore per la maggioranza al Senato, il collega Salvi, di essere stato, già in Commissione bicamerale e poi nell'altra Camera, tra i maggiori sostenitori e proponenti della riforma stessa.

Ripeto, se noi torniamo agli obiettivi di fondo della battaglia referendaria, non possiamo dimenticare che non vi era solo un'esigenza di ricambio del ceto politico, di riduzione, di forte ridimensionamento del ruolo invasivo ed improprio della partitocrazia, di rapporto più diretto fra eletti ed elettori, ma anche l'obiettivo di attribuire agli elettori, nel concreto del sistema politico e sociale italiano, il potere di scegliere maggioranze e governi, dunque di determinare con il loro voto i grandi indirizzi politici del paese, scegliendo tra limpide alternative po-

litico-programmatiche. Vi era dunque l'obiettivo di conquistare regole che favorissero la trasformazione della nostra democrazia bloccata in una moderna democrazia della responsabilità e dell'alternanza, che restituissero in concreto legittimazione ai Governi e coesione alle maggioranze parlamentari e consentissero di recuperare la rappresentatività democratica e l'efficacia delle istituzioni, dunque la vera governabilità.

Questo obiettivo non è di per sé garantito dal collegio uninominale né dall'adozione, nei collegi uninominali, di una regola maggioritaria. Noi conosciamo paesi nei quali il collegio uninominale è in uso da tempo, nei quali la regola è il sistema maggioritario ad un solo turno (addirittura questo è previsto non per una quota, sia pure prevalente, degli eletti, ma per il cento per cento degli stessi), eppure, in tali stati questo obiettivo non è stato conseguito: gli elettori non scelgono maggioranze e governi, le maggioranze parlamentari non hanno raggiunto un grado sufficiente di coesione, e si pone un problema di governabilità e di efficacia delle istituzioni dovendosi ricorrere sistematicamente a governi e a maggioranze di coalizione fra loro spesso divise, e divise su questioni e valori fondamentali. Non è presente il collega Bodrato, che ha lamentato altre volte come io abbia ricordato in quest'aula, già a proposito della legge per l'elezione della Camera, paesi come il Canada e l'India. Ma non è colpa mia se in questi paesi, dove da tempo è in vigore il sistema uninominale maggioritario, non si siano verificati — per quanto riguarda la costruzione di una vera, efficace democrazia dell'alternanza e la scelta, da parte degli elettori, delle maggioranze e dei Governi sulla base di una chiara alternativa politico-programmatica — gli stessi effetti che invece si sono oggi prodotti nel sistema britannico, in ragione di un'evoluzione storica che risale addirittura ad un periodo precedente alla formazione del moderno sistema dei partiti. Qualche settimana fa il professor Duverger ha ricordato, esattamente, che anche nel sistema inglese, per un periodo non breve (nel momento del passaggio da un bipolarismo conservatori-liberali ad un bipolarismo conservatori-labu-

risti), si verificò una fase di forte instabilità, caratterizzata dal frequente scioglimento anticipato delle camere e dalla formazione di governi di coalizione instabili e non direttamente legittimati dal voto degli elettori.

Ritengo dunque si debba pensare che il corpo elettorale, pronunciandosi il 18 aprile per un sistema maggioritario e prevalentemente uninominale, non abbia dato al Parlamento semplicemente il mandato di introdurre il sistema uninominale con un meccanismo maggioritario purché sia. Il corpo elettorale si è mosso, così come si erano attivati i promotori del referendum, su rime obbligate, quelle determinate dall'articolo 75 della Costituzione — che consente il ricorso al referendum solo nella forma del referendum abrogativo — e da un testo della legge elettorale per il Senato che consentiva esclusivamente la formulazione di un quesito nella forma che i promotori hanno proposto ai sottoscrittori e poi agli elettori o, meglio, che consentiva due varianti, per altro interne a tale quesito: un sistema uninominale maggioritario per il 75 per cento dei seggi, con una quota proporzionale e lo scorporo dei voti ottenuti dalle liste che avessero conseguito il successo nei collegi uninominali, o un sistema senza scorporo. Questa era l'unica variante tecnicamente possibile. Ed i promotori del referendum, dopo aver raccolto le firme per entrambi i quesiti, hanno poi deciso di presentare quello che prevedeva lo scorporo.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Divenendone così i padri!

FRANCO BASSANINI. Non è presente il collega Taradash che avrebbe potuto essere interlocutore per questa osservazione, ma non mi lamento perché non sono necessariamente i sostenitori della lunga durata di questa legislatura i più assidui nel garantire la partecipazione ai lavori parlamentari, come del resto le cifre dimostrano!

PRESIDENTE. Certo, non è il solo... Non è un uccello raro, come si dice in latino con più efficacia.

FRANCO BASSANINI. Proprio per questi limiti tecnici, spettava a noi, al Parlamento il compito di definire una riforma elettorale che, oltre a perseguire gli obiettivi già ricordati, di rinnovamento del ceto politico, di rapporto più diretto tra eletti ed elettori, di riduzione del ruolo improprio della partitocrazia, producesse anche il risultato di favorire alleanze ed aggregazioni e, soprattutto, alleanze ed aggregazioni che consentissero agli elettori di esprimersi in termini di scelta di una maggioranza e di un Governo, nonché di una piattaforma programmatica in grado di rappresentare la base per un programma di governo, senza la necessità di estenuanti mediazioni con altre piattaforme programmatiche rimaste minoritarie.

Questo era, a pari titolo dei precedenti, uno degli obiettivi di fondo con i quali abbiamo sostenuto nelle piazze d'Italia, sugli schermi televisivi e dai microfoni delle radio il quesito referendario; è quindi in relazione ad esso — lo si può dire o pensare, a buon diritto — che una parte consistente di quei milioni di elettori ha motivato il proprio voto.

Ora, è vero, ed occorre riconoscerlo, che la riforma elettorale per il Senato, quella al nostro esame, a differenza di quella approvata per la Camera dei deputati da questa Assemblea e purtroppo nelle sue linee essenziali confermata dal Senato, favorisce alleanze ed aggregazioni, almeno in una certa misura, grazie alla ripartizione regionale dei seggi assegnati con metodo proporzionale — che deriva da un preciso vincolo costituzionale (la norma costituzionale è tuttora vigente) che ha rappresentato per il legislatore ordinario, quali noi siamo in questa sede, un vincolo insuperabile — e al minor numero dei senatori rispetto ai deputati, creando così una soglia o un limite implicito per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi, che varia naturalmente da regione a regione ma che è consistentemente elevato salvo che nelle grandi regioni e, in particolare, in Lombardia.

Questo fatto tecnico fa sì che la legge elettorale per il Senato non presenti le lacune e gli effetti negativi, sotto il profilo che ho ricordato, che certamente emergono dalla legge elettorale per la Camera. Tuttavia,

anche la legge elettorale per il Senato non può non risentire dell'assenza, come avviene nella legge elettorale per la Camera, di meccanismi che favoriscano la scelta di maggioranze e governi e dunque spingano a grandi alleanze politiche nazionali sulla base di una comune piattaforma programmatica di governo.

Il rischio è che, nonostante questi vincoli tecnici, la riforma elettorale per il Senato spinga, sì, ad alleanze e ad aggregazioni ma su base, al più, regionale e magari in modo disomogeneo e difforme da regione a regione.

In altre parole, poiché il nostro è tuttora un Parlamento bicamerale, anzi un Parlamento regolato dal principio costituzionale del bicameralismo paritario — pur se noi siamo una delle forze politiche che ritengono necessario modificare profondamente questo principio organizzativo fondamentale della nostra forma di Stato —, finché il sistema parlamentare resta tale, non v'è dubbio che una riforma elettorale per la Camera, che inducesse gli elettori a compiere in modo limpido e chiaro la scelta di maggioranze di Governo e quindi la scelta tra i grandi indirizzi politici nazionali, le grandi piattaforme programmatiche presentate per governare il paese, avrebbe avuto riflessi positivi sulla stessa legge per l'espressione del voto per il Senato. Poiché di norma il rinnovo delle rappresentanze nelle due Camere si svolge contestualmente, il meccanismo di formazione delle scelte politiche elettorali per la Camera avrebbe potuto esercitare riflessi positivi sui comportamenti degli elettori per il Senato, inducendo ad alleanze ed aggregazioni che, ancorché tecnicamente su base regionale, sarebbero potute risultare quale riflesso di alleanze, aggregazioni, scelte e indirizzi di carattere nazionale.

Di qui le ragioni di una ferma opposizione del PDS per quanto concerne la riforma elettorale per la Camera, ma anche delle riserve che sono già state espresse dal gruppo senatoriale del partito democratico della sinistra sulla riforma elettorale per il Senato, per i riflessi che derivano dalla sua congiunzione, dalla sua contestualità con una riforma elettorale per la Camera che ha il difetto

fondamentale, il limite fondamentale che ho ricordato.

A tale scopo riproporremo l'ipotesi di un sistema uninominale a doppio turno anche per il Senato, sottolineando che di ciò non vi sarebbe stata in senso stretto necessità se questo sistema fosse stato adottato per la Camera o se per la Camera stessa fosse stato adottato un meccanismo che riservasse una quota dei seggi alla formazione di una maggioranza di Governo sulla base di una chiara scelta degli elettori tra alleanze politiche nazionali e piattaforme politico-programmatiche alternative per il governo del paese. Ma poiché questo non è avvenuto, riproporremo tale meccanismo per il Senato, convinti come siamo che il meccanismo del doppio turno induca gli elettori ad esprimersi e a ragionare in termini di scelte politico-programmatiche e non solo in termini di qualità individuali delle persone, e dunque di scelte che riflettono, per così dire, la particolarità dei valori, delle esigenze e magari, in qualche caso, anche dei legami di carattere clientelare o corporativo.

Abbiamo invece nella sostanza condiviso — ancorché la norma in questione fosse stata introdotta nella legge elettorale per il Senato sulla base di proposte del nostro gruppo — le perplessità espresse dal relatore, e poi condivise dalla maggioranza della Commissione, sull'articolo 6 della proposta di legge, riguardante il limite dei mandati elettivi al Parlamento nazionale. Vorrei dire con molta nettezza che certo sussiste un serio problema di ricambio della rappresentanza politica ed un'esigenza non meno seria di evitare il professionismo come regola della politica. Ciò anche se non vi è dubbio, come è stato da più parti notato, che l'attività politica richiede specifiche esperienze e professionalità che, tuttavia, non si traducono necessariamente in una esperienza e in un'attività politico-rappresentativa a vita.

Non vi è dubbio, peraltro, che il ricambio del ceto politico sarà garantito dal mutamento forte e significativo delle regole elettorali e che è già stato determinato — si tratta soltanto di trarne la conseguenza con il rapido ricorso a nuove elezioni — dai grandi processi di cambiamento intervenuti in questi anni, in questi ultimi mesi nei

comportamenti politici degli italiani, nel panorama politico italiano, non soltanto per effetto dell'azione di magistrati coraggiosi e rigorosi, ma anche per effetto dell'esplosione di una forte domanda di cambiamento di fronte ad un sistema politico ossificato, quasi eternizzato e ormai delegittimato, una volta venuti alla luce i meccanismi di corruzione, di scambio improprio, di collusione tra politica e affari, che formavano la base del suo consenso e quindi della sua, si fa per dire, legittimazione democratica.

Tuttavia un problema esiste, in particolare nel momento in cui si introduce l'istituto del collegio uninominale, che in altri paesi ha portato ad una sorta di protettorato da parte di parlamentari a vita su collegi elettorali di ridotte dimensioni e quindi facilmente controllabili in termini di organizzazione magari clientelare del consenso.

Durante una serie di incontri che la Commissione bilancio ebbe anni fa con le corrispondenti commissioni del Congresso degli Stati Uniti, ci capitò di incontrare una delegazione del potentissimo *Appropriation committee* della Camera dei rappresentanti, presieduto da un vecchio parlamentare democratico del Mississippi, il quale ci spiegò che era stato eletto la prima volta nel 1942, che era stato sempre rieletto ogni due anni — perché i rappresentanti della camera bassa del Congresso degli Stati Uniti vengono rieletti ogni due anni — e che, anzi, in molte elezioni si era trovato senza avversari perché era assolutamente evidente che nessuno avrebbe potuto davvero sfidarlo.

Quindi un problema esiste, ed è particolarmente connesso al nuovo meccanismo, importante, ma delicato, del collegio uninominale. Esistono problemi innanzitutto di ordine costituzionale, come il ministro Barile ha molto limpidamente sottolineato di fronte alla Commissione affari costituzionali. Una disposizione come quella del Senato, legata non tanto alla reiterazione dei mandati nei collegi uninominali, ma al numero delle legislature, comunque conseguite, che si traduce non in un'interruzione nella possibilità di concorrere nell'esercizio del diritto di elettorato passivo, ma in una privazione a vita di tale diritto, pone qualche problema laddove la si voglia introdurre con una nor-

ma legislativa ordinaria. Tali problemi naturalmente non sussisterebbero in alcun modo se tale limitazione venisse introdotta con una norma di ordine costituzionale.

È questa propriamente una causa di ineleggibilità o è un limite al diritto di elettorato passivo?

Le cause di ineleggibilità sono liberamente prevedibili dal legislatore ordinario o, invece, debbono essere ricondotte a quelle che sono le categorie che la legge ha fino ad ora identificato — sia pure con varietà di fattispecie — e che si traducono o in cause rimosibili con comportamenti tempestivi dell'interessato, oppure in cause collegate alla perdita dello *status* di cittadinanza o di capacità giuridica?

Vi sono dunque profili di ordine costituzionale ed altri che attengono al merito della disciplina che occorre valutare.

Mi era capitato di osservare — scherzosamente e a caldo — che forse dovremmo ragionare su un limite di durata anche dei mandati, dei ruoli e delle funzioni di altri poteri forti, persino più forti di quello della rappresentanza politico-parlamentare: mi riferisco, ad esempio, ai grandi enti pubblici, alle grandi imprese private o, magari, alla direzione di grandi giornali. Vi è il rischio — sottolineato anche dal collega Lucio Magri in Commissione, il quale peraltro concludeva in modo parzialmente diverso dal mio — che ad un Parlamento ed ad una rappresentanza democratica sostanzialmente deboli si contrappongano poteri forti della finanza, dell'industria e dell'informazione (forti anche della loro continuità). Tale rischio va quindi affrontato e superato.

Allo stesso modo, occorrerebbe a mio avviso ragionare su parallele clausole che attengono ai limiti di continuità di altri mandati elettivi o pubblici. Ricordo, ad esempio, che per i consigli comunali decidemmo qualche mese fa di prevedere un limite ai mandati, ma per la funzione esecutiva.

Di fronte a tale problematica, penso sarebbe ragionevole — e forse è imposto anche dal dato costituzionale — rimettere questa materia alla sede probabilmente più propria: quella di un esame da parte della Commissione bicamerale per le riforme isti-

tuzionali, la quale si sta già occupando di questa materia ed ha deliberato di proporre norme sull'incompatibilità tra il mandato parlamentare e la funzione esecutiva. In base alle risoluzioni che l'hanno istituita — votate da questa Camera e ancora in vigore — tale Commissione è competente ad esercitare una funzione istruttoria non derogabile, non superabile, e dal 6 agosto potrà esercitare una funzione referente nella materia. Eviteremmo così di aprire una delicata questione procedurale sulla possibilità di «bypassare», allo stato delle norme che ci siano dati in questa legislatura, la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e rendere nel contempo legittimi dubbi o perplessità di ordine costituzionale.

Rilevo, tuttavia, che tale trasferimento della materia alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali non deve essere in alcun modo — su questo occorre intenderci — un mezzo per insabbiare la questione.

Sono convinto che le nuove norme ed il largo ricorso al collegio uninominale richiedano di affrontare il problema degli effetti che potrebbero derivare dalla continuità dei mandati sull'effettività del rapporto di rappresentanza politica e della libera scelta degli elettori. Ritengo quindi si debba intendere il trasferimento della materia alla Commissione per le riforme istituzionali quale impegno — per parte nostra è un impegno fermo — a licenziare una proposta in termini brevi, in modo che già alla ripresa dei nostri lavori, dopo le vacanze estive, quest'Assemblea possa prenderla in considerazione insieme all'altra essenziale riforma della riduzione del numero dei parlamentari.

Una brevissima considerazione finale, signor Presidente. Se la riforma elettorale per la Camera, con inevitabili riflessi su quella del Senato, ha la lacuna ed il vizio d'origine che ho ricordato (non facilitare e non favorire la formazione di maggioranze e di governi emergenti dal voto degli elettori), diventa ancor più necessario — ancorché più arduo e difficile — l'impegno delle forze democratiche e progressiste nella ricerca di una comune piattaforma politico-programmatica, nella formazione di una grande al-

leanza in grado di offrire alla maggioranza degli elettori italiani una credibile alternativa al tentativo di restaurare il vecchio regime travolto dagli scandali e dalla condanna dell'opinione pubblica e, insieme, un'alternativa agli inquietanti progetti di rottura dell'unità nazionale, di distruzione dei vincoli di solidarietà, di democrazia e di tolleranza che avanzano in alcune parti del paese. Un'alleanza pluralista, rispettosa della grande varietà e ricchezza di culture, esperienze, idee, tradizioni delle forze democratiche progressiste della sinistra italiana, ma capace di ritrovare in comuni valori e principi democratici il fondamento di un progetto di ricostruzione etica, politica, civile, economica e sociale di un paese che vuole risorgere dalle macerie di Tangentopoli.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mattarella. Qualora lo desideri, il relatore potrà svolgere la sua replica nella prossima seduta, quando un più elevato numero di presenti garantirà maggiore ascolto ad un intervento così importante.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. La ringrazio, signor Presidente, ma credo sia mio dovere replicare immediatamente.

PRESIDENTE. Sottolineo che questo è molto giusto.

SERGIO MATTARELLA, Relatore. Signor Presidente, signor ministro, colleghi (Bassanini, Brunetti e Marri: mi pare che in tal modo si sia completato l'elenco dei presenti...), è ben lungi da me l'ipotesi di rilevare criticamente la scarsa affluenza dei colleghi, ben sapendo che vi sono ragionevoli e consistenti impegni di carattere politico che chiamano i colleghi anche in altre sedi e che, inoltre, gli stessi ritmi della vita parlamentare prevedono che spesso il lunedì vi sia una minore frequenza delle aule parlamentari.

PRESIDENTE. Le sono grato di questa

considerazione onorevole Mattarella, perché le assenze possono sembrare volontarie, ma al massimo sono preterintenzionali (neppure colpose)...

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Certamente non lo sono.

Ciò nonostante credo sia giusto sottolineare che questo dibattito, pur con un numero ridotto di interventi, è stato caratterizzato da un'intensità di argomenti e da una qualità di proposizioni che dimostrano come in realtà, fra venerdì scorso ed oggi, abbiamo vissuto — e continueremo a vivere nei prossimi giorni con l'esame dell'articolato del testo — un secondo importante momento di vita della Camera dei deputati, che si aggiunge a quello già verificatosi con l'esame e l'approvazione del testo di riforma della legge elettorale per questo ramo del Parlamento.

In sostanza, un Parlamento che esamina velocemente e con elevata qualità di dibattito le due leggi elettorali riguardanti i suoi due rami certamente dà risposte adeguate e mostra una rilevante vitalità: non è infatti facile riscontrare nella storia degli ordinamenti una simile attitudine a riformare le leggi elettorali.

In realtà, d'altronde, i due argomenti e l'oggetto delle due leggi sono strettamente intrecciati. Se n'è avuta prova anche oggi pomeriggio negli interventi succedutisi in quest'aula, poiché si sono incrociate considerazioni che hanno avuto attinenza all'una ed all'altra riforma della Camera e del Senato. L'onorevole Tassi, ad esempio, parlando della norma sul diritto di voto degli italiani all'estero ha avuto riguardo più al testo della Camera che a quello del Senato. Lo stesso collega Taradash, quando ha svolto una lunga considerazione fortemente — e, credo, eccessivamente — severa e critica nei confronti del testo di riforma della legge elettorale per la Camera, si è riferito al problema dello sbarramento e ad altri argomenti che attengono a quel testo. L'onorevole Bassanini poc'anzi ha avanzato taluni rilievi riguardo alla scelta di maggioranze e governi e all'inserimento nel testo del provvedimento per l'elezione della Camera di un premio di coalizione, proposto dalla sua parte politica.

Questo dimostra che vi è una stretta interdipendenza tra le due riforme e che è bene nei due distinti dibattiti, per le due distinte procedure, avere lo sguardo rivolto all'una e all'altra riforma.

Non vi sono molte questioni sulle quali intendo replicare; voglio però dar conto di alcuni spunti interessanti emersi dal dibattito. Il collega Benedetti ha compiuto una critica di fondo, anche piuttosto attenta, del provvedimento di riforma elettorale per il Senato, per altro conseguente alla critica mossa dalla sua parte politica al quesito referendario. Egli ha sottolineato la divaricazione profonda che si registrerebbe tra il testo per l'elezione della Camera e quello per l'elezione del Senato. Non credo che la divaricazione sia realmente tanto ampia; vi sono sicuramente distinzioni, differenze, ma è pur vero che il provvedimento per il Senato era maggiormente vincolato agli esiti referendari di quanto non lo fosse la proposta di legge di riforma per l'elezione della Camera. Mi sembra che i due testi siano tra loro strettamente somiglianti e, ripeto, che la divaricazione non sia dell'entità indicata.

Il collega Benedetti ha anche lamentato l'esistenza di uno sbarramento implicito nella proposta di legge di riforma elettorale del Senato. È un'osservazione puntuale è vero, ma discende da un vincolo costituzionale, che sancisce l'applicazione del sistema su base regionale.

Il collega Taradash poc'anzi ha sottolineato positivamente (per altro è stato fatto da più parti in Commissione) l'introduzione per il Senato della possibilità di candidature cosiddette individuali, non vincolate, cioè, a collegamenti né a liste, come previsto per la Camera, né ad altri candidati, come stabilito nel testo in esame pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di dare una risposta ad un'esigenza (anche se a mio avviso l'ipotesi ad essa sottesa non è frequente) che meritava rispetto, consentendo in tal modo che per una delle Camere vi siano candidature assolutamente individuali. Che ciò sia contemplato nel testo di riforma elettorale del Senato in cui, per quanto riguarda il meccanismo elettorale, essendovi un unico voto, non intercorre necessariamente un raccordo tra parte proporzionale e maggio-

ritaria, a mio avviso è soluzione sicuramente ragionevole.

Anche nella replica desidero richiamare l'importanza, non soltanto simbolica, della decisione assunta in Commissione e che mi sembra l'Assemblea condivida — talune critiche sono state avanzate da qualche parte; mi pare, ad esempio, dal collega Tassi —: la soppressione del privilegio per i partiti di poter presentare candidature e liste senza raccolta di sottoscrizioni, ma soltanto in base alla firma o alla delega del segretario nazionale di ciascun partito. È una parità di condizione che credo sia giusta in generale e in particolare riguardo ad un sistema interamente nuovo che si comincia ad applicare.

Nel corso del dibattito è stato più volte ripreso il problema del limite delle tre legislature. Il collega Luigi Rossi ha compiuto una puntigliosa ed antologica esposizione di posizioni dottrinarie, tutte relative al diritto all'elettorato attivo, come a dire — così mi è parso di comprendere — che, mancando la stessa ampiezza di note di dottrina, il diritto all'elettorato passivo sia meno importante o meno tutelato a livello costituzionale.

A me pare di poter rispondere con qualche facilità che il diritto di elettorato attivo è stato maggiormente considerato come argomento di studio perché quello di elettorato passivo è conseguente al primo e ad esso strettamente collegato; non a caso, è considerata un'eccezione l'introduzione di limiti ad entrambi.

Questa è una considerazione talmente ovvia che ha trovato riscontro — non per interessi di parte, ma per convinzione — nella gran parte dei gruppi presenti in quest'aula, anche con divisioni al loro interno. Credo sia giusto quanto ha detto poc'anzi il collega Bassanini, ossia che questa sia materia da sottoporre con sincerità — non con strumentale intenzione di insabbiamento — alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che è l'ambito proprio di queste modifiche. Nel corso del dibattito il collega Landi ha proposto di ricorrere ad un atto esplicito (un ordine del giorno o quant'altro) che esprima questa positiva, concreta volontà; ciò è possibile, e qualora dei colleghi

riterranno di seguire questa strada, non vi saranno difficoltà.

Vorrei dire ai colleghi ed al rappresentante del Governo che si potrebbe fare anche di più, per esempio prevedendo (mi astengo dall'avanzare emendamenti al riguardo — l'ho fatto in Commissione —, rimettendo la questione alla decisione dei gruppi) con legge ordinaria una norma con la quale si impedisca il passaggio da un organo elettivo ad un altro in costanza di mandato: in tal modo coloro che sono stati chiamati dall'elettorato a far parte di un'assemblea elettiva non potrebbero, prima che il mandato si concluda, candidarsi per altri organi. Tale norma, a mio avviso, sarebbe molto efficace per combattere il professionismo politico, che rende possibile quella sorta di *cursus honorum* della politica — via via configuratosi ed in concreto realizzato — impropriamente interpretato e vissuto.

Debbo poi aggiungere una considerazione per non lasciare senza risposta quanto ha detto — sottolineandolo più di altri — il collega Boato in merito all'esigenza di non tardare ad intervenire normativamente sullo svolgimento delle campagne elettorali. È stato già detto in Commissione — e l'ho riferito in questa sede nella relazione che ho avuto il privilegio di svolgere venerdì scorso — che separare l'iter legislativo della riforma elettorale del Senato dal provvedimento riguardante la disciplina delle campagne elettorali non ha lo scopo di ritardare quest'ultimo che, voglio ricordarlo, ha un duplice oggetto: la regolamentazione del confronto elettorale e dell'accesso ai mezzi di informazione; la disciplina delle spese e dei finanziamenti elettorali, argomento quest'ultimo che si collega strettamente all'altro — estraneo a quel testo — del finanziamento e delle spese riguardanti la politica in generale.

Quel provvedimento è importante e la Commissione, chiedendo la separazione dei due iter procedurali, non ha inteso affatto ritardarne la sottoposizione all'esame di quest'Assemblea. Sarà compito della Commissione, com'è stato riferito, svolgere il suo lavoro il più velocemente possibile, ma anche con il maggiore scrupolo di approfondimento, per far sì che di fronte a quest'Assemblea approdi un testo adeguato, che

possa essere licenziato con effetti efficaci ed utili per l'ordinamento del nostro paese.

L'ultimo argomento che intendo affrontare è quello delle minoranze linguistiche, sollevato in quest'aula dal collega Balocchi quando ha parlato sia delle minoranze (in particolare egli in Commissione ha fatto riferimento agli sloveni) sia della misura n. 111 del pacchetto per l'Alto Adige, tema richiamato nel testo approvato dal Senato e modificato in Commissione. A tale proposito (su questo punto ritengo importante ascoltare anche la posizione del Governo) si confrontano due diverse interpretazioni: quella del collega Boato, fatta propria dalla Commissione, e quella illustrata in questa sede dal collega Balocchi.

Signor Presidente, non ho altri argomenti da richiamare, e non perché siano mancati nel corso del dibattito, giacché ve ne sono stati e di interessanti. Credo peraltro che gli argomenti da me richiamati siano i più importanti e diano conto della qualità del dibattito svoltosi sulla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per i rapporti con il Parlamento.

PAOLO BARILE, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo si limiterà a fare una osservazione che non è stata sollevata in Commissione, dove forse l'argomento non è stato esaminato con molta attenzione.

La Commissione ha soppresso il capoverso 4 del comma 1 dell'articolo 1, in base al quale i collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. Mi sembra che il relatore poc'anzi facesse riferimento proprio a questa norma. Lo stesso argomento viene trattato dall'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione, che riguarda la delega legislativa in materia di collegi elettorali. A proposito della ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, la lettera *d*) di tale articolo stabilisce che questa ripartizione «rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre

1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo».

Il Governo ritiene preferibile non sopprimere la norma contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge nel testo del Senato (nel senso che i collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige siano definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991), al fine di rispettare la misura n. 111 del «pacchetto».

Questa è, signor Presidente, la sola osservazione che in questo momento ritengo di dover fare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 luglio 1993, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 738. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (*approvato dal Senato*) (2241).

— *Relatore:* Foschi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

3. *Discussione dei disegni di legge:*

S. 690. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990 (*approvato dal Senato*) (2419).

— *Relatore:* Alessi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1993

S. 691. — Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988 (*approvato dal Senato*) (2420).

— *Relatore*: Alessi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 735. — Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (*approvato dal Senato*) (2421).

— *Relatore*: Alessi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 822. — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a l'Aja l'8 maggio 1990 (*approvato dal Senato*) (2422).

— *Relatore*: Alessi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 917. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (*approvato dal Senato*) (2423).

— *Relatore*: Foschi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 918. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli (*approvato dal Senato*) (2424).

— *Relatore*: Foschi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

S. 902. — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a

Roma il 19 giugno 1980, firmata a Funchal il 18 maggio 1992 (*approvato dal Senato*) (2683).

— *Relatore*: Foschi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

4. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'I-LOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (2856).

— *Relatore*: Bertoli.

5. — *Votazione finale del disegno di legge*:

S. 1149. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993 (*approvato dal Senato*) (2719).

— *Relatore*: Foschi.

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

6. — *Discussione del disegno e delle proposte di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri

autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'I-LOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (2856).

FORMENTINI ed altri — Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese (276).

TEALDI — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per l'olio essenziale non deterpenato di piante officinali (405).

PIRO — Agevolazioni fiscali per l'uso dell'alcool etilico (618).

TORCHIO — Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (688).

EBNER ed altri — Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in materia di regime fiscale dei prodotti petroliferi per uso agricolo (1239).

SCALIA ed altri — Modifica all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali (1435).

D'AMATO — Integrazione della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo (1912).

CARLI ed altri — Trattamento fiscale dell'attività di alpeggio (2360).

MELILLA ed altri — Modifiche all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di trattamento fiscale degli oneri accessori nei contratti di locazione (2792).

— *Relatore:* Wilmo Ferrari.
(*Relazione orale*).

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281. — Senatori PECCHIOLI ed altri; DE MATTEO; COMPAGNA ed altri; COMPAGNA ed altri; FABBRI ed altri; ACQUAVIVA ed altri; GAVA ed altri; SPERONI ed altri; ROCCHI ed altri — Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (*approvata dal Senato*) (2870).

— *Relatore:* Mattarella.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,15.*